

Codice A1103A

D.D. 31 marzo 2025, n. 407

Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in relazione alla L.15/2018 (fascicolo n. 68 FOR 2020).



ATTO DD 407/A1103A/2025

DEL 31/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in relazione alla L.15/2018 (fascicolo n. 68 FOR 2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 454 del 19/05/2020 dalla Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Stazione di Borgo San Dalmazzo, a carico del Sig. *omissis*, nato a *omissisomissisomissis* (c.f.*omissisomissis*) e ivi residente in *omissis* - *omissisomissisomissisomissisomissisomissis* in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 10/2020 del 18/04/2020, elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato per i fatti riscontrati in località *omissis* del Comune di Borgo San Dalmazzo, nella medesima data sono state accertate le seguenti violazioni:

art. 10 comma 7 della L.R. 15 del 04.10.2018, relativo al divieto - *nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi - entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009 , arbustivi e pascolivi , di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio;*

dato atto che con determinazione DD A18 969 del 06/04/2020 la Regione aveva dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte a partire dal giorno 08/04/2020.

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto invece che lo stesso ha presentato nei termini scritti difensivi con richiesta di audizione, regolarmente tenutasi in data 26/03/2025, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689 ;

esaminate le argomentazioni esposte sia in occasione degli scritti difensivi nonché durante l'audizione come risulta dal verbale redatto e agli atti dell'Ente;

considerato che già in occasione dell'istruttoria svolta dagli uffici sono emersi elementi che hanno confermato le dichiarazioni del trasgressore in merito all'assenza dell'elemento soggettivo - dolo

e/o colpa - in capo allo stesso, a causa della carenza di informazioni presso i soggetti istituzionali tenuti a divulgare l'atto sopracitato, nei modi consueti previsti.

ritenuto pertanto di non procedere alla predisposizione di un'ordinanza di ingiunzione per assenza di elemento soggettivo in capo al trasgressore, quale elemento necessario ad integrare la violazione contestata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

determina

L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti